

Il Giudice Arbitro Nazionale, Avv. Tommaso Toniolo, nel procedimento n. 13/11 Reg. P.F. contro il tesserato MEDAGLIANI CESARE (MDR013),

incolpato

di aver abbandonato il torneo dopo una dichiarazione (a suo dire) sbagliata della compagna, non desistendo da tale intento nonostante le esortazioni dell'arbitro, con ciò violando l'art.1 RGF, in Milano il 20/2/11, ha pronunciato la seguente decisione.

Fatto:

a seguito denuncia dell'Arbitro Raffaele Petrillo, relativamente all'episodio di cui al capo d'incolpazione, con provvedimento 18/12/12 il P.F. ha contestato l'addebito di cui sopra, e, ritenute non condivisibile le giustificazioni fatte pervenire dall'incolpato, ha disposto la sua citazione a giudizio – ritualmente notificata anche a mezzo email – per l'odierna udienza, nel corso della quale viene sentito l'incolpato, presente, esaminata la documentazione agli atti, e sentito telefonicamente l'arbitro Petrillo. Il P.F. ha concluso chiedendo l'applicazione della sanzione della sospensione per mesi due.

Motivi:

Indipendentemente dalle ragioni che hanno condotto il Medagliani all'abbandono del torneo, che fosse stata una dichiara-

zione sbagliata della compagna (un po' poco anche per motivare la cattiva abitudine del lasciare un torneo) o una generica e addotta "impossibilità di proseguire" resta il fatto che tale condotta, ove non venga provata con certezza una adeguata causa giustificativa, integra l'illecito contestato, causa di disagio sia all'organizzazione che agli altri partecipanti. L'arbitro, sentito telefonicamente, conferma quanto già esposto. Va altresì rilevato che la pratica del gioco del Bridge richiede uno stato psicofisico tale da poter sopportare lo stress dell'attività sportiva. Si ritiene pertanto equa l'applicazione della sanzione di cui al dispositivo, in linea con precedenti decisioni prese in casi di analoga portata, e vista anche la mancanza di comportamenti di scusa, seguono l'obbligo al pagamento delle spese di procedimento e le sanzioni accessorie di cui al RGF.

P.Q.M.

dichiara il tesserato Medagliani Cesare responsabile dell'incolpazione ascrittagli ed infligge la sanzione della sospensione per mesi due. Condanna il medesimo al pagamento delle spese di procedimento, determinati in € 100 e dispone la pubblicazione della decisione, una volta definitiva sulla rivista *Bridge d'Italia*. Si dà per letta la contestuale motivazione.

Milano, li 13 ottobre 2012